BIBLIOTECA NAZIONALE
CENTRALE - FIRENZE
613
17

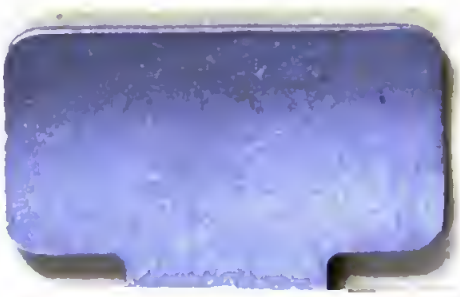

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

613.17

STATUTO

DELLA

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

FRA GLI OPERAI

IN GIUNCARICO

SIENA
Tip. dell'Ancora di G. Bargellini

1873.

G 13,17

STATUTO

DELLA SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

FRA GLI OPERAI

IN GIUNGARICO

SIENA

Tip. dell'Ancora di G. Bargellini

—

1873.

N.° *del Socio*

Nome

Età

Professione

Qualità

Epoca in cui fu inscritto nella Società

Il Segretario

TITOLO I.

Disposizioni generali e fondamentali.

Art. 1. È istituita in Giuncarico una Società di reciproca beneficenza che s' intitola « Società di Mutuo Soccorso fra gli operai. » Estranea alla religione ed alla politica, essa si propone di sovvenire i Soci in caso di bisogno, o d' impotenza al lavoro.

Art. 2. La Società non si tiene obbligata verso i suoi Soci che dentro i limiti della propria Cassa. E quando le somme dei sussidi e d' altri soccorsi superino i fondi della Cassa, il Consiglio Direttivo è autorizzato a quelle riduzioni che commisurino i mezzi colla spesa.

Art. 3. La Società non accorda sussidi ai Soci ordinari.

Art. 4. Chiunque contratti con la Società si obbliga, senza bisogno di patto espresso, alle disposizioni dello Statuto.

Art. 5. Le deliberazioni della Società e quelle del Consiglio Direttivo non possono essere impugnate dai Soci, nè messe in questione avanti l'autorità giudiziaria.

Art. 6. Le somme dovute ai Soci dalla Società a titolo di sussidio, non possono andar soggette a sequestro.

Art. 7. La Società dura finchè non ne sia decretato lo scioglimento da due terzi almeno dei suoi Soci convocati in Adunanza generale.

Art. 8. Nel caso di scioglimento della Società non se ne potranno spartire le spoglie, ma i suoi fondi e ogni suo avere verranno erogati in Opera di pubblica beneficenza, o donati ad una nuova Società Operaia che sorgesse in Giuncarico.

Art. 9. La Società è rappresentata, diretta, ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto come appresso:

Un Presidente
Un Vice-Presidente
Quattro Consiglieri
Un Segretario
Un Cassiere
Un Economo.

Vi saranno inoltre due Revisori dei conti sociali, due Visitatori ed un Inserviente.

Art. 10. Questi uffici non possono essere occupati che dai Soci.

Art. 11. Un Socio non può tenere contemporaneamente due uffici.

a) Chi rinunzia ad un ufficio dopo averlo accettato non può abbandonarlo prima che sia nominato il suo successore.

b) Tutti gli uffici debbono essere esercitati gratuitamente, salvo le eccezioni che sian reputate eque dal Consiglio Direttivo.

c) Ogni Ufficio dura un anno; ma quello dei Visitatori dura sei mei.

d) Per altro chi cessa da un ufficio può esservi rieletto.

Art. 12. La Società deve avere un proprio Medico di fiducia.

Art. 13. Ogni Socio è obbligato alla stretta osservanza dello Statuto.

Art. 14. I diritti sociali e i vantaggi che da questi derivano non sono nè trasferibili, nè trasmissibili.

Art. 15. Nessun Socio individualmente ha responsabilità verso i terzi.

TITOLO II.

Dei Soci, loro Diritti e loro Doveri.

Art. 16. I Soci si distinguono in Soci aggregati, in Soci ordinari, straordinari, e benemeriti.

Art. 17. Vengono ammessi come Soci aggregati tutti quelli dai 10 ai 20 anni compiti; come Soci ordinari tutti quelli dagli anni 21 in su; come Soci straordinari tutti coloro che ne faranno richiesta: Soci benemeriti sono coloro che con qualche azione generosa han giovato all' umanità, alla Patria, al Paese, o alla nostra Società, ed il titolo di benemerito vien decretato dalla Società in Adunanza generale.

Art. 18. Non possono essere ammessi Soci:

a) i condannati per delitto infamante,

b) coloro i quali a motivo di provvedimenti preventivi della Polizia hanno perduto la pubblica stima,

c) i notoriamente scostumati,

d) quelli che vivono d' accattoneria.

Art. 19. I malati cronici incurabili non possono ammettersi nella Società; bensì rimangono Soci se la infermità sopraggiunse dopo la loro ammissione.

Art. 20. Possono ascriversi nella Società anche

le Donne, tenute ferme le disposizioni annunziate negli articoli precedenti.

Art. 21. Le Donne per altro non godono del diritto elettorale, non sono eligibili ad alcun ufficio sociale, nè esercitano voto deliberativo; pagano tasse speciali, ed hanno speciali sussidi (Art. 41).

Art. 22. Per essere ammessi a Soci aggregati e a Soci ordinari è necessario:

a) farne domanda al Presidente, in scritto, indicando l'età, il domicilio, le condizioni domestiche,

b) unire alla domanda la fede di nascita, quella di penalità, un certificato medico di buona salute,

c) i minorenni aggiungeranno il consenso del padre o del tutore,

d) le donne aggiungeranno il consenso del padre o del tutore o quello del marito se maritate, qualunque sia la loro età,

e) esser proposti dal Presidente al Consiglio Direttivo, e quindi approvati.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo nonostante il certificato medico può far visitare il postulante dal Medico della Società.

Art. 24. Il Socio ordinario che dopo la sua ammissione muta domicilio ha l'obbligo di darne notizia al Presidente della Società, e dovunque porti il suo domicilio può rimaner Socio, purchè soddisfi agli obblighi Sociali.

Art. 25. Tutti i Soci tanto aggregati, ordinari e straordinari sono obbligati a pagare anticipatamente una tassa d' entratura, e alla scadenza d' ogni settimana una tassa settimanale; e gli straordinari, mensile.

Art. 26. Il pagamento puntuale di queste tasse garantisce ad ogni Socio o Socia aggregati ed ordinari un sussidio giornaliero quando per malattia sono inabili al lavoro proficuo.

Art. 27. Perde la qualità di Socio e cessa di far parte della Società:

a) il condannato per delitto infamante,

b) colui che si dà all' accattoneria,

c) chi si tira addosso il pubblico disprezzo,

d) chi simulando malattia o impotenza abbia luerato dalla Società indebiti sussidi,

e) il moroso ai convenuti pagamenti.

Art. 28. Il Socio decaduto non può accampare alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art. 29. Il Socio decaduto per morosità può bensì essere riammesso, previo il pagamento delle tasse arretrate, ma sarà pareggiato ai Soci nuovi.

Art. 30. Se consti chiaramente che la morosità ebbe scusabili motivi, il Socio moroso potrà, saldando le tasse arretrate, evitare gli effetti della decadenza, e rimanere come vecchio Socio.

Art. 31. Il Socio ordinario attivo, cioè quello che ha oltrepassato i 20 anni è di diritto elettore

ed eligibile agli uffici sociali, interviene alle adunanze, prende parte alle discussioni ed ha voto deliberativo.

Art. 32. I Soci aggregati, cioè quelli dai 10 ai 20 anni, pagano tasse speciali, ed hanno diritto conseguentemente ad un sussidio speciale, come è detto in appresso.

Art. 33. Divengono Soci ordinari attivi appena hanno compito i 20 anni, e allora pagano la tassa settimanale del Socio ordinario attivo di prima categoria; ed hanno diritto ad eguale sussidio dei Soci ordinari attivi.

Art. 34. Gli aggregati non sono nè elettori nè eligibili agli uffici sociali, nè hanno voto deliberativo; possono per altro intervenire alle adunanze ed interloquire nelle discussioni.

Art. 35. I Soci straordinari non sono elettori, ma sono eligibili agli uffici sociali, hanno diritto di intervenire alle Adunanze e di prender parte alle discussioni: non godono del voto deliberativo se non quando fanno parte del Consiglio Direttivo, o cuoprono qualche altro ufficio: hanno voto deliberativo quando si tratti di approvare lo Statuto o di farvi deroghe, aggiunte e modificazioni, o nel caso di consulta per lo scioglimento della Società.

Art. 36. Il Socio straordinario deve pagare una tassa di ammissione ed una tassa mensile. Se manca a questi obblighi è cassato dal ruolo dei Soci.

Art. 37. Il Socio assente non è dispensato dall' esatto pagamento delle tasse; solamente previo il saldo dei debiti arretrati, e la presentazione di opportune giustificazioni, può esimersi dalle pene comminate ai debitori morosi.

Art. 38. Il Socio chiamato al servizio militare coatto,

il Milite Nazionale mobilizzato,

il Volontario per le patrie battaglie,

non incorrono nelle pene stabilite contro i Soci non solventi, e al loro ritorno riprendono i loro diritti di Soci anche senza saldare le tasse arretrate.

Art. 39. Per altro l' aver trascurato quest' obbligo di Socio pagante gli fa perdere il diritto di essere sovvenuto nel caso di malattia riportata dalla milizia.

Art. 40. Soci straordinari son quelli che si ascrivono nella Società per soccorrerla di danaro, di consigli e di qualunque altro beneficio, senza acquistare diritto al sussidio.

TITOLO III.

Tasse e Sussidi.

Art. 41. Le tasse variano in ragione dell' età, del sesso, della qualità del Socio.

La tassa d'entratura è fissata come appresso, cioè:

Per i Maschi

da 10 a 20 anni compiti	£	1	00
da 21 a 35 « « «		1	50
da 36 a 50 « « «		2	00
da 50 in su « « «		5	00
per i Soci straordinari	«	10	00

Per le Femmine

da 12 a 20 anni compiti	£	0	50
da 21 a 35 « « «		1	00
da 36 a 50 « « «		1	50
da 50 in su « « «		2	00
per le Socie straordinarie	«	5	00

La tassa settimanale è fissata:

Per i Maschi

da 10 a 20 anni compiti	£	0	15
da 21 a 35 « « «		0	30
da 36 a 50 « « «		0	35
da 50 in su « « «		0	50

per i Soci straordinari L. 1 00 mensile.

PER LE FEMMINE

da 12 a 20 anni compiti			£ 0 10
da 21 a 35	«	«	« 0 20
da 36 a 50	«	«	« 0 25
da 50 in su	«	«	« 0 30

per le straordinarie 50 centesimi mensili.

ART. 42. La tassa settimanale alla quale viene obbligato il Socio ordinario nel momento della sua ammissione non varia col passare da un' età in altra; rimane sempre ferma per ogni Socio quella tassa convenuta al momento della relativa iscrizione nella Società.

È derogato al suddetto articolo pei Soci e per le Socie aggregate, poichè all'entrare nel 21.° anno pagheranno le tasse settimanali stabilite per gli uomini e per le donne di prima categoria, e queste divengono per gli uni e per le altre le tasse definitive e invariabili.

ART. 43. Nessun Socio, tranne quelli descritti all'Art. 38, può esser dispensato dal pagamento della tassa. Anche i malati che ricevono il sussidio debbono pagare la tassa settimanale: anzi sarà loro ritenuta sulle rate del sussidio.

ART. 44. Ogni Socio ordinario di età maggiore ai 20 anni che ha pagato puntualmente le tasse ha diritto a un sussidio giornaliero di L. 1, 40 in ogni caso di malattia temporanea e non acquisita, e

finchè duri la malattia, salvo le riserve di che agli Art. 51, 52, 53, 54, 56.

Art. 45. I Soci aggregati, a pari condizioni, ricevono un sussidio giornaliero di L. 0, 60.

Art. 46. Per le Donne, semprechè si tratti di malattia e di puntualità nel pagamento delle tasse arretrate, il sussidio è fissato in L. 0, 80 per quelle maggiori ai 20 anni, e in L. 0, 40 per le socie aggregate.

Art. 47. Il sussidio decorre dal giorno in cui il Socio malato abbia reso consapevole il Presidente della sopravvenuta malattia.

Art. 48. Questo avviso deve esser corredato da un certificato del Medico curante, autenticato dal Sindaco del luogo ove si trova il malato, se per cambiato domicilio, o perchè non nativo di Giuncarico, non sia nel luogo.

Art. 49. Il Socio che viene curato negli Ospedali, ha diritto egualmente al sussidio, e basta che produca il certificato di spedalità anche a malattia compiuta. Tale sussidio gli verrà retribuito per tutti quei giorni che è rimasto nell'Ospedale e continuerà se la convalescenza della malattia sofferta lo esiga, e ciò dietro il parere del Medico sociale.

Art. 50. Il sussidio è dovuto al Socio aggregato nella proporzione seguente:

a) dopo sei mesi dalla sua iscrizione nella Società L. 0 30,

b) dopo un anno L. 0 60,

Al Socio ordinario

c) dopo sei mesi L. 0 70,
d) dopo un anno L. 1 40,

Alle Donne aggregate

e) dopo sei mesi L. 0 20,
f) dopo un anno L. 0 40,
g) alle Socie ordinarie dopo sei mesi L. 0 40,
h) dopo un anno L. 0 80.

Art. 51. Le malattie derivanti da scostumatezza, da abuso di vino e liquori e da cause delittuose, non danno diritto al sussidio.

Art. 52. Le Donne partorienti godono del sussidio per cinque giorni, ed ove ne sia verificato il bisogno, potranno ottenerlo per qualche altro giorno.

Art. 53. La durata del sussidio non può oltrepassare sei mesi continui. — Dopo i primi due mesi di malattia il sussidio verrà ridotto da L. 1, 40 a L. 1, 20 e per gli ultimi due mesi a L. 1 per gli Uomini; e per le Donne dopo i primi due mesi sarà ridotto da L. 0, 80 a L. 0, 65 e per gli ultimi due mesi da L. 0, 65 a L. 0, 50 — Per i Soci aggregati tanto maschi che femmine il sussidio dopo

tre mesi di malattia continua verrà ridotto alla metà. — Dopo sei mesi il malato sarà considerato come malato cronico.

Art. 54. I Soci affetti di malattia cronica, riconosciuti come tali dal Consiglio Direttivo, avranno diritto al reparto dei frutti del capitale Sociale, nella ragione non maggiore di centesimi 35 il giorno per ciascuno, purchè siano trascorsi 5 anni dalla loro iscrizione nella Società. Il sussidio di cronicismo decorre dal mese immediatamente susseguente al giorno cui è fatta la domanda.

Art. 55. Ai malati divenuti cronici prima dei 5 anni sarà accordato un sussidio mensile da stabilirsi dal Consiglio Direttivo a seconda dello stato finanziario della Società e non potrà mai oltrepassare le L. 8, 00 mensili, e questo sussidio rimarrà fermo dopo sei mesi dacchè il malato cronico, godente del diritto di reparto, continui ad aver bisogno di sovvenzione.

Art. 56. Il Socio che per un anno non abbia pagato la tassa settimanale decade dalla qualità di Socio, nè può essere riammesso se non quando giustifichi che invincibili necessità gli tolsero ogni mezzo per pagare.

Art. 57. Conceduta dal Consiglio Direttivo la riammissione del Socio moroso, esso è subordinato senza eccezione all' obbligo di saldare il debito arretrato.

Art. 58. Il Socio che sia in debito di sei tasse settimanali perde il sussidio per tre giorni; quello arretrato di dodici tasse perde il sussidio per otto giorni, quello arretrato da tre mesi a sei perde il sussidio per 30 giorni. — Da sei mesi ad un anno di morosità perde il diritto al sussidio, anche pagando gli arretrati, per quella malattia che gli sopraggiungesse nel tempo della morosità, qualunque sia la durata della malattia stessa.

Art. 59. Non si accordano acconti: il Socio debitore per rientrare nei suoi diritti deve saldare l' intiero debito.

Art. 60. Il diritto al sussidio è personale. Venendo a morte un Socio, a seconda dei casi relativi alla anzianità e alla irreprensibilità del Socio defunto, e di quelli relativi alle condizioni più o meno misere della famiglia, il Consiglio Direttivo può concedere alla vedova o agli orfani qualche settimana di sussidio.

TITOLO IV.

Delle Adunanze Generali.

Art. 61. Le Leggi e tutte le deliberazioni attinenti agli interessi sociali e al miglioramento della Società, devono esser discusse ed approvate

dalla Società, la quale è convocata in Adunanza generale, o straordinaria.

Art. 62. Ogni anno debbono tenersi due Adunanze generali ordinarie. Una avrà luogo nel Marzo, l' altra nell' Ottobre.

Nell' Adunanza del Marzo, udita la relazione dei Revisori e del Consiglio Direttivo, si discute e si delibera intorno all' approvazione della gestione economica dell' annata precedente, si darà lettura dei nomi dei Soci nuovi, defunti, di quelli morosi e di quelli decaduti e dei renunziatari.

In quella dell' Ottobre si discute e si delibera intorno al bilancio preventivo per l' anno seguente, si elegge il Consiglio Direttivo, e si scelgono i Revisori.

Art. 63. Le Adunanze della Società non son valide se alla prima convocazione non intervengono la metà più uno dei soci ordinarii; occorrendo una seconda convocazione saranno valide qualunque sia il numero dei Soci intervenuti; egualmente si dica del Consiglio Direttivo riguardo alle Adunanze.

Art. 64. Le Adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che sono convocate dal Presidente, o di sua volontà, o dietro domanda fattane da 10 Soci almeno.

Art. 65. Nelle sole Adunanze straordinarie è permesso di trattare delle deroghe, aggiunte, e mo-

dificazioni allo Statuto, e dello scioglimento della Società.

Art. 66. Le Adunanze ordinarie e straordinarie sono convocate per mezzo di avvisi al pubblico almeno cinque giorni prima di quello dell' Adunanza.

Art. 67. Le deliberazioni sono prese per alzata e seduta o a voto segreto a scelta del Presidente. Lo saranno sempre però a voto segreto quando si tratti di persone, o d' erogazione dei denari della Società, o quando ne venga fatta richiesta da un quinto dei Soci presenti.

Art. 68. Nelle Adunanze straordinarie non si può discutere e deliberare che intorno alle proposte notate negli avvisi.

TITOLO V.

Consiglio Direttivo.

Art. 69. Il Consiglio Direttivo, il Segretario, Cassiere ed Economo sono eletti dalla Società in Adunanza generale a scrutinio di lista ed a maggioranza di voti. Vi saranno due Consiglieri supplenti e restano eletti quelli fra i Soci che otterranno maggior numero di voti dopo i Consiglieri.

Art. 70. Il Consiglio Direttivo si riunisce l' ul-

tima domenica di ogni mese, e più spesso, se sia necessario.

a) Esso delibera intorno alle ammissioni.

b) Nomina i Visitatori.

c) Fissa la cauzione da prestarsi dal Cassiere, e delibera se debba esserne dispensato.

d) Stabilisce il modo di riscuotere le tasse.

e) Nomina, sospende e revoca il Medico e l' Inserviente, e stabilisce l' onorario di quello e lo stipendio di quest' altro.

f) Delibera intorno alla sospensione, riammissione ed espulsione dei Soci, e dà notizia delle sue deliberazioni alla Società nella più prossima Adunanza generale.

g) Prepara il bilancio presuntivo dell' anno futuro in unione all' Economo, per sottoporlo poi all' approvazione della Società.

h) Stanzia le spese e dà facoltà di riscuotere e d' impiegare i capitali anche nell' acquisto di fondi pubblici.

i) Udito il parere del Cassiere, fissa il modo di pagamento e respettivamente della riscossione delle tasse.

k) Ordina il riscontro di Cassa ogni volta che lo crede opportuno.

l) Delibera intorno alla concessione dei sussidi di che agli articoli 54 e 55, e alla quantità di questi

m) Propone l' abrogazione di qualche articolo dello Statuto, e le modificazioni o aggiunte di cui sembri meritevole.

n) Dentro il Marzo dell' anno successivo a quello in cui cessa dall' ufficio, per mezzo del Presidente fa una relazione intorno alla vita, agli interessi ed alle condizioni della Società.

o) Delibera intorno a tutte le altre cose che toccano gli interessi Sociali, ancorchè non espresse, purchè non siano tassativamente affidate dallo Statuto ad una Commissione o a qualche ufficiale della Società.

TITOLO VI.

Del Presidente e del Vice-Presidente.

Art. 71. Il Presidente :

a) rappresenta la Società di faccia ai terzi, tanto in giudizio, che fuori di giudizio,

b) vigila all' adempimento dei doveri degli Ufficiali e degli Inservienti della Società,

c) convoca e presiede le Adunanze ordinarie e straordinarie tanto della Società che del Consiglio Direttivo,

d) in mancanza del Segretario all' Adunanza ne sceglie uno provvisorio,

e) concede e toglie la parola agli oratori, regola le discussioni e provvede all' osservanza dell' ordine, del decoro della Società e del rispetto che i Soci si devono reciprocamente,

f) firma le deliberazioni della Società e del Consiglio Direttivo e le partecipa agli interessati,

g) firma i processi verbali delle adunanze, i bilanci e gli ordini di pagamento,

h) autentica con la sua firma le copie degli atti della Società.

Art. 72. Il Presidente è obbligato di convocare in Assemblea generale i Soci quando ne sia richiesto con istanza scritta e dichiarante i motivi e scopo dell' Adunanza, almeno da dieci Soci ordinari.

Art. 73. È parimente obbligato di convocare il Consiglio Direttivo quando ne facciano domanda tre almeno dei suoi componenti.

Art. 74. Il Vice-Presidente supplisce al Presidente o impedito o assente, e ne ha, quando è in funzione, gli stessi poteri.

Dell' Economo.

Art. 75. L' Economo:

a) compila il bilancio presuntivo e lo sottopone alle deliberazioni del Consiglio Direttivo,

b) propone al Consiglio stesso tutte le provvidenze economiche che stima utili alla Società,

c) eseguisce le deliberazioni del Consiglio,

d) stacca i mandati di entrata e di uscita, compresi quelli relativi ai sussidi,

e) consegna al Cassiere i documenti di credito,

f) tiene regolare scrittura,

g) presenta al Consiglio Direttivo il rendiconto della gestione affinchè sia sottoposto all' approvazione della Società,

h) fa qualunque altro atto proprio di un Provveditore e di un Ragioniere, per quanto non indicato espressamente, purchè dallo Statuto e dal Consiglio non sia commesso ad altra persona.

Del Cassiere.

Art. 76. Il Cassiere è obbligato a prestar cauzione per la somma che viene stabilita dal Consiglio Direttivo, il quale per motivo di probità e solvibilità notorie può dispensarlo dalla cauzione.

a) Riceve e custodisce il danaro e i documenti di credito della Società,

b) propone al Consiglio Direttivo i modi di riscossione delle tasse,

c) riscuote i crediti della Società, le tasse dei Soci, e ne fa ricevuta,

d) salda i mandati di pagamento rilasciati

dall' Economo e firmati dal Presidente e ne ritira quietanza,

e) in atto di pagare i sussidi ha l' obbligo di verificare se il Socio sia in regola con le tasse sociali, ed ove non lo sia è tenuto sotto la sua responsabilità a rifiutare il pagamento,

f) tiene regolarmente un Registro di entrata e di uscita,

g) denunzia al Consiglio Direttivo il nome dei Soci morosi al pagamento, quando sia il caso di adottare le misure comminate agli Art. 56, 57, 58,

h) presenta al Consiglio stesso il prospetto delle condizioni della tassa qualunque volta ne sia richiesto,

i) consente un riscontro di cassa ogni volta che venga ordinato,

k) alla fine dell' anno esibisce il Rendiconto della sua gestione.

Del Segretario.

Art. 77. Il Segretario:

a) tiene un libro nel quale deve registrare il nome, cognome, domicilio, età, professione, data dell' ammissione e il numero d' ordine di tutti i Soci tanto aggregati che ordinari e straordinari, non che il giorno in cui per morte o per altro motivo cessassero di far parte della Società; e

l' elenco degli Ufficiali e degli Inservienti della Società,

b) tiene la corrispondenza epistolare,

c) firma gli inviti per le Adunanze,

d) riceve qualunque carta gli venga presentata e che abbia relazione ad affari sociali, e vi nota il giorno della esibizione e il nome di chi la fa,

e) assiste alle Adunanze della Società e a quelle del Consiglio Direttivo, stende i processi verbali e li sottoscrive dopo il Presidente,

f) conserva i libri, i registri e tutte le carte dell' archivio sociale,

g) fa l' elenco del Soci morosi e nota la durata e gli effetti ultimi della morosità,

h) autentica gli atti e le copie aggiungendo la propria firma a quella del Presidente.

Art. 78. In caso della sua mancanza alle Adunanze generali il Presidente vi supplisce come è detto all' Art. 71, lettera *d*, e nella sua mancanza alle Adunanze del Consiglio Direttivo viene sostituito dal Consigliere più giovane d' età.

Dei Visitatori.

Art. 79. Il numero dei Visitatori è di due e può essere aumentato dal Consiglio secondo il bisogno.

Art. 80. I Visitatori stanno in ufficio per sei mesi. Essi hanno l' obbligo di visitare i malati ogni 3 giorni almeno e debbono dare avviso al Presidente del principio e fine della malattia; notano con diligenza tutte le particolarità da cui sorga sospetto di simulazione di malattia o d' impotenza al lavoro, e ne riferiscono al Presidente.

Del Medico.

Art. 81. Il Medico a richiesta del Presidente visita una o più volte coloro che vogliono entrare nella Società come Soci ordinari, e quelli che allegano una malattia qualunque per avere le sovvenzioni fissate dallo Statuto. Fa il certificato volta per volta intorno ai resultati delle visite.

Art. 82. Non è vietato al Medico di visitare i Soci ammalati a loro richiesta e di rilasciar loro i relativi certificati.

Art. 83. I reclami dei Soci e dei Visitatori contro il Medico saranno indirizzati in scritto al Consiglio Direttivo.

Art. 84. Il Medico della Società può reclamare un onorario ed il Consiglio Direttivo è in facoltà di accordarlo.

Dei Revisori.

Art. 85. I Revisori sono due: vengono eletti nell' Ottobre dai Soci ordinari riunitisi in Adunanza generale a scrutinio di lista ed a maggioranza relativa di voti.

Art. 86. Ricevono il Rendiconto dal Consiglio Direttivo, nei primi giorni del Gennajo, e rimettono al medesimo la loro relazione dentro lo stesso mese.

Art. 87. Durante l' annata del loro ufficio si prestano a fare le revisioni straordinarie della cassa, ordinate dal Consiglio, ed alle revisioni straordinarie dell' amministrazione ordinate dalla Società.

Degli Inservienti.

Art. 88. Il numero, gli uffici e lo stipendio degli Inservienti, sono stabiliti e revocati dal Consiglio Direttivo.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 89. Per rendere più regolare la gestione Sociale, ed uniformarla alle consuetudini delle altre amministrazioni, sebbene la Società abbia avuto il suo principio col giorno 1.° Settembre 1873, non di meno l' anno sociale per gli effetti delle cariche

ed impieghi, comincia col 1.° Gennajo 1874 e finisce col 31 Decembre e per conseguenza i primi Ufficiali durano in carica per sedici mesi.

Art. 90. La Società non ha limite nella sua durata, come pure nel numero dei Soci.

Approvato nell' Assemblea Generale del dì 10 Agosto 1873.

IL PRESIDENTE

Giov. Battista Scarafia

IL SEGRETARIO

Raffaello Boni

PROSPETTI DEI PAGAMENTI

Anno 187

MESE	SETTIMANE				
	1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª
Gennaio					
Febbraio					
Marzo					
Aprile					
Maggio					
Giugno					
Luglio					
Agosto					
Settembre					
Ottobre					
Novembre					
Decembre					

Anno 187

MESE	SETTIMANE				
	1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª
Gennaio					
Febbraio					
Marzo					
Aprile					
Maggio					
Giugno					
Luglio					
Agosto					
Settembre					
Ottobre					
Novembre					
Dicembre					

Anno 187

MESE	SETTIMANE				
	1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª
Gennaio					
Febbraio					
Marzo					
Aprile					
Maggio					
Giugno					
Luglio					
Agosto					
Settembre					
Ottobre					
Novembre					
Decembre					

Digitized by Google

Anno 187

MESE	SETTIMANE				
	1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª
Gennaio					
Febbraio					
Marzo					
Aprile					
Maggio					
Giugno					
Luglio					
Agosto					
Settembre					
Ottobre					
Novembre					
Decembre					

Anno 187

MESE	SETTIMANE				
	1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª
Gennaio					
Febbraio					
Marzo					
Aprile					
Maggio					
Giugno					
Luglio					
Agosto					
Settembre					
Ottobre					
Novembre					
Decembre					

Digitized by Google

Anno 187

MESE	SETTIMANE				
	1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª
Gennaio					
Febbraio					
Marzo					
Aprile					
Maggio					
Giugno					
Luglio					
Agosto					
Settembre					
Ottobre					
Novembre					
Decembre					

Anno 187

MESE	SETTIMANE				
	1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª
Gennaio					
Febbraio					
Marzo					
Aprile					
Maggio					
Giugno					
Luglio					
Agosto					
Settembre					
Ottobre					
Novembre					
Decembre					

Anno 187

MESE	SETTIMANE				
	1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª
Gennaio					
Febbraio					
Marzo					
Aprile					
Maggio					
Giugno					
Luglio					
Agosto					
Settembre					
Ottobre					
Novemrre					
Decembre					

Anno 187

MESE	SETTIMANE				
	1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª
Gennaio					
Febbraio					
Marzo					
Aprile					
Maggio					
Giugno					
Luglio					
Agosto					
Settembre					
Ottobre					
Novembre					
Decembre					

Anno 187

MESE	SETTIMANE				
	1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª
Gennaio					
Febbraio					
Marzo					
Aprile					
Maggio					
Giugno					
Luglio					
Agosto					
Settembre					
Ottobre					
Novembre					
Decembre					

Anno 187

MESE	SETTIMANE				
	1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª
Gennaio					
Febbraio					
Marzo					
Aprile					
Maggio					
Giugno					
Luglio					
Agosto					
Settembre					
Ottobre					
Novembre					
Decembre					

Digitized by Google

Anno 187

MESE	SETTIMANE				
	1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª
Gennaio					
Febbraio					
Marzo					
Aprile					
Maggio					
Giugno					
Luglio					
Agosto					
Settembre					
Ottobre					
Novembre					
Decembre					

Anno 187

MESE	SETTIMANE				
	1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª
Gennaio					
Febbraio					
Marzo					
Aprile					
Maggio					
Giugno					
Luglio					
Agosto					
Settembre					
Ottobre					
Novembre					
Decembre					

Digitized by Google

Anno 187

MESE	SETTIMANE				
	1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª
Gennaio					
Febbraio					
Marzo					
Aprile					
Maggio					
Giugno					
Luglio					
Agosto					
Settembre					
Ottobre					
Novembre					
Decembre					

Anno 187

MESE	SETTIMANE				
	1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª
Gennaio					
Febbraio					
Marzo					
Aprile					
Maggio					
Giugno					
Luglio					
Agosto					
Settembre					
Ottobre					
Novembre					
Decembre					

Anno 187

MESE	SETTIMANE				
	1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª
Gennaio					
Febbraio					
Marzo					
Aprile					
Maggio					
Giugno					
Luglio					
Agosto					
Settembre					
Ottobre					
Novembre					
Decembre					

Anno 187

MESE	SETTIMANE				
	1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª
Gennaio					
Febbraio					
Marzo					
Aprile					
Maggio					
Giugno					
Luglio					
Agosto					
Settembre					
Ottobre					
Novembre					
Decembre					

Anno 187

MESE	SETTIMANE				
	1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª
Gennaio					
Febbraio					
Marzo					
Aprile					
Maggio					
Giugno					
Luglio					
Agosto					
Settembre					
Ottobre					
Novembre					
Decembre					

Anno 187

MESE	SETTIMANE				
	1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª
Gennaio					
Febbraio					
Marzo					
Aprile					
Maggio					
Giugno					
Luglio					
Agosto					
Settembre					
Ottobre					
Novembre					
Decembre					

Anno 187

MESE	SETTIMANE				
	1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª
Gennaio					
Febbraio					
Marzo					
Aprile					
Maggio					
Giugno					
Luglio					
Agosto					
Settembre					
Ottobre					
Novembre					
Decembre					

PROSPETTI DELLE SOVVENZIONI

Sovvenzioni ricevute dal Socio

ammesso il dì

NOME DELLA MALATTIA	DOCUMENTI PRESENTATI	PRINCIPIO DELLA MALATTIA	FINE DELLA MALATTIA	GIORNI	IMPORTO L.	IMPORTO C.

Sovvenzioni ricevute dal Socio

ammesso il dì

NOME DELLA MALATTIA	DOCUMENTI PRESENTATI	PRINCIPIO DELLA MALATTIA	FINE DELLA MALATTIA	GIORNI	IMPORTO L.	IMPORTO C.

642,
17

10 NOV 1875

280396

Digitized by Google

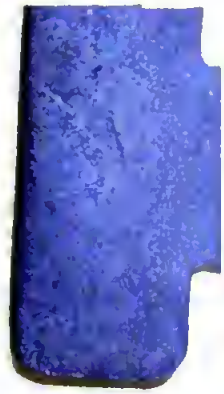

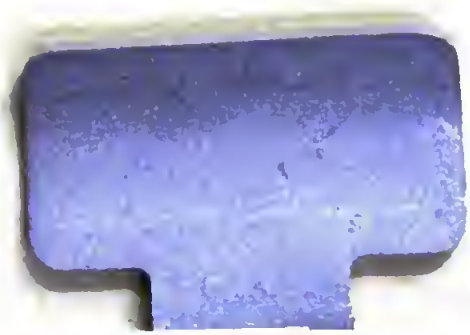

ML

Digitized by Google